



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

ATeN Center

ADVANCED TECHNOLOGIES NETWORK CENTER

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Società **Ottica Maniscalco Srl**, con sede e domicilio fiscale Corso Tukory 80, 90134 Palermo, P. IVA 05271460825, in persona del suo legale rappresentante Girolamo Maniscalco

E

ATeN Center ("Advanced Technologies Network Center") dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato "**ATeN**") con sede e domicilio fiscale in Viale delle Scienze, Edificio 18, 90128 – Palermo, C.F. n. 80023730825 – P. IVA 00605880822 rappresentato dal Direttore *pro tempore* Prof.ssa Delia Chillura Martino

Di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Palermo (nel seguito, la "**UNIPA**") ha istituito **ATeN** con lo scopo di produrre conoscenze di elevato valore tecnologico e funzionali allo sviluppo di prodotti e di servizi altamente competitivi per il mercato, promuovendo anche forme di collaborazione con altri enti di ricerca pubblici o privati, Società/Aziende pubbliche e/o private, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
- **ATeN** è struttura decentrata, ai sensi dell'art. 26, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Palermo, dell'art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo ed è Centro gestionale, ai sensi degli artt. 2, 4, 5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
- Tra le finalità e gli scopi di **ATeN**, il Centro si propone: a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, particolarmente quando si tratti di apparecchiature d'elevata complessità, innovative e d'interesse multidisciplinare; b) diffondere tra il personale dell'Università degli Studi di Palermo le conoscenze aggiornate necessarie per l'utilizzo delle proprie attrezzature scientifiche; c) promuovere attività di studio e documentazione sulle tecniche analitiche di interesse dei ricercatori dell'Università di Palermo; d) favorire lo sviluppo di progetti (inter)dipartimentali di carattere multidisciplinare tra i ricercatori dell'Università di Palermo volti all'acquisizione di nuove tecnologie strumentali; e) fornire servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e dei Regolamenti Generale di Ateneo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse al presente contratto formano parte integrale e sostanziale di quest'ultimo e hanno tra le Parti efficacia vincolante al pari dei seguenti articoli.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

2.1 Con il presente contratto **Ottica Maniscalco Srl** ed **ATeN**, che accetta, concordano sulla opportunità di stringere una collaborazione operativa di attività di ricerca e sviluppo e analisi concernente uno **studio riguardante il processo di colorazione di protesi oculari, nella forma di lenti a contatto, mediante procedure correntemente in essere, la stabilità della colorazione e l'eventuale sviluppo di nuovi materiali o procedure per tale scopo.**

ATeN Center - Viale Delle Scienze – Edificio 18 (Padiglione A) - 90128 – Palermo
P. IVA 00605880822 - atencenter@unipa.it- atencenter@cert.unipa.it



2.2 **Ottica Maniscalco Srl**, a tal fine, mette a disposizione le materie prime (lenti a contatto, kit per la colorazione delle suddette lenti e liquidi di conservazione delle stesse) necessarie per lo studio.

2.3 Le attività di ricerca e sviluppo, oggetto del presente contratto, verranno eseguite da personale di ATeN Center a seguito di firma del presente accordo, con il quale Ottica Maniscalco Srl accetta di versare ad ATeN un contributo economico quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività inerenti lo studio in oggetto, di cui al successivo art. 5.

Articolo 3 – Programma della ricerca

3.1 Il programma di ricerca ha come finalità la messa a punto del procedimento sperimentale per determinare **la durabilità e stabilità della colorazione di lenti a contatto mediante il processo utilizzato da Ottica Maniscalco Srl** e prevede gli studi di seguito descritti:

- a) valutazione della variazione di colore di lenti a contatto dopo esposizione a LED con definite lunghezze d'onda che mimino lo spettro della luce naturale;
- b) studio della variazione di colore di lenti a contatto in liquido di conservazione fornito dal committente e analisi mediante spettroscopia UV-Visibile del liquido di lavaggio e del pH del mezzo;
- c) valutazione della composizione delle soluzioni utilizzate nel processo di colorazione mediante spettroscopia FTIR in modalità di riflettanza totale attenuata e tramite spettrometria di massa (LC/HRMS)

Nell'ambito del suddetto programma di ricerca, Ottica Maniscalco Srl si impegna a collaborare con ATeN al fine di creare sinergie di competenze per il raggiungimento degli obiettivi dello studio e promuovere attività di ricerca scientifica innovative su tematiche di interesse comune.

3.2 Nel corso dello svolgimento dell'attività analitica di ricerca, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto degli aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, tuttavia il termine ultimo di conclusione del programma della ricerca, di cui al successivo art. 6, dovrà essere in ogni caso rispettato.

Articolo 4 – Responsabili

4.1 ATeN indica il prof. Mariano Licciardi e la dott. Elena Piacenza quale Referenti Scientifici del programma della ricerca, come responsabile per le analisi in LC/HRMS il prof. Giuseppe Avellone. Indica, inoltre, quale referente per l'esecuzione del presente Accordo il Direttore di ATeN Center.

4.2 **Ottica Maniscalco Srl** designa quale proprio Referente Scientifico e amministrativo del programma della ricerca il **Sig./Dott. Girolamo Maniscalco**

Articolo 5 – Corrispettivo e fornitura prodotto

5.1 **Ottica Maniscalco Srl**, per la realizzazione ed esecuzione del progetto di ricerca, fornirà al laboratorio, senza alcun onere a carico di ATeN, le materie prime/reattivi/campioni necessarie allo svolgimento dello studio.

5.2 **Ottica Maniscalco Srl** si impegna a versare ad ATeN a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di Euro 5500 (in esenzione di IVA).



5.3 Sono esclusi dall'importo predetto i costi di tutte le materie prime necessarie allo studio, che restano a carico di **Ottica Maniscalco Srl**.

5.4 Le Parti convengono che il contributo sarà corrisposto ad ATeN alla consegna dei risultati finali della ricerca, a seguito di emissione di Nota di pagamento da parte di ATeN.

5.5 L'importo dovrà essere trasferito sul c/c bancario IBAN IT09A0200804682000300004577 – SWIFT CODE n. UNICRITMMPAE presso UNICREDIT SpA – Via Roma n.185 – 90133 PALERMO intestato a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.

Articolo 6 – Durata del contratto

6.1 Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto per ulteriori 12 mesi, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con anticipo di almeno 3 (tre) mesi.

6.2 Viene, quindi, espressamente escluso il tacito rinnovo.

ART. 7 - Copertura Assicurativa

Ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del personale di propria pertinenza che in virtù della presente Convenzione potrà essere chiamato a frequentare le Sedi di esecuzione dei lavori.

ART. 8 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

8.1 Il personale di **Ottica Maniscalco Srl** autorizzato e dell'Università degli Studi di Palermo, o altri da essi delegati, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative alla presente convenzione in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/08 – Testo unico della sicurezza sul lavoro.

8.2 Per la gestione delle emergenze, il personale di **Ottica Maniscalco Srl** autorizzato a frequentare i locali di ATEN dovrà essere edotto in merito al piano di emergenza ed evacuazione vigente nei luoghi di lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, la posizione dei punti di raccolta, delle vie di uscita e dei percorsi di fuga.

Articolo 9 – Riservatezza

9.1 Le parti convengono che, senza un accordo reciproco, per il periodo di vigenza del contratto e per gli anni successivi dalla sua conclusione intervenuta per qualsiasi causa, osserveranno la massima riservatezza sulle attività di ricerca o risultati nei confronti di qualsiasi soggetto non direttamente coinvolto nell'attività di ricerca oggetto del presente accordo, per quanto riguarda dati, fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsivoglia natura, dei quali fossero venuti a conoscenza in qualsiasi forma, scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intellegibile.

Articolo 10 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni

10.1 Ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente o antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;

10.2 Solo nel caso di risultati e progetti elaborati congiuntamente resta pacifico il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori morali dell'invenzione, in conformità alle disposizioni di legge agli stessi riferibili.



10.3 Nel caso di risultati o prodotti realizzati individualmente da **Ottica Maniscalco Srl**, spetta a **Ottica Maniscalco Srl** ogni esclusivo diritto di sfruttamento economico dei risultati prodotti durante il presente accordo. In proposito, ATeN rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto.

10.4 Nel caso di risultati o prodotti realizzati individualmente da **Ottica Maniscalco Srl**, l'eventuale utilizzo di questi, anche se a mero fine didattico e di divulgazione scientifica oppure per uso interno di ATeN, dovrà essere concordato con Ottica Maniscalco Srl.

10.5 Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze ed i risultati derivanti dallo svolgimento dei progetti comuni, nel rispetto delle vigenti norme sulla proprietà intellettuale e in osservanza di quanto sopra stabilito.

10.6 Le Parti concordano che i risultati emergenti dalle ricerche che derivano da comuni progetti costituiranno oggetto del patrimonio intellettuale comune alle due Parti che saranno sempre e contemporaneamente citate nelle pubblicazioni, nelle presentazioni o discussioni nelle sedi ufficiali e accademiche nazionali e internazionali.

10.7 Ottica Maniscalco Srl ha l'obbligo di riportare in tutte le pubblicazioni e/o altri atti a contenuto scientifico o divulgativo derivanti dalle attività di ricerca svolte, sia in forma congiunta o singola, in attuazione del presente accordo l'indicazione di avere utilizzato le strumentazioni e/o attrezzature di ATeN.

Articolo 11 – Promozione

Ottica Maniscalco Srl, in accordo con UNIPA, si impegna a promuovere UNIPA e ATeN center come centri di eccellenza per l'innovazione, per sfruttare al meglio tale sinergia e accrescere la loro reciproca visibilità, pubblicizzando la loro collaborazione nei rispettivi portali web.

Articolo 12 – Recesso unilaterale dal contratto

12.1 Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, con preavviso di almeno 2 (due) mesi.

12.2 In caso di recesso ad opera della Parte Committente, essa corrisponderà ad ATeN l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

13.1 ATeN provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

13.2 Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti da ATeN unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Palermo.




Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte committente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della Parte Committente.

Palermo li

PER ATeN Center
La Direttrice
Prof.ssa Delia Chillura Martino

PER Ottica Maniscalco Srl
Legale rappresentante
Dott. Girolamo Maniscalco

Ottica Maniscalco s.r.l.
Corso Tukory, 101 Palermo
Tel. 091.6512333

www.opticamaniscalco.com